



# COMUNE DI PISA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 18/12/2008

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

.....

Presiede il Presidente Del Consiglio MACCIONI TITINA

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CASSONE ANTONIO CERRI FABRIZIO CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO FORTE GIUSEPPE GAY DAVID PANICHI SILVIA SERFOGLI ANDREA SETTIMELLI VALENTINA VIALE GIOVANNI ZAMBITO YLENIA

Assiste il ViceSegretario Generale PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri SCARAMUZZINO CARMELO CECCARELLI VALTER GARZELLA GIOVANNI

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. MODIFICHE.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

**Comunicata a:**

FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE  
ITALIA DEI VALORI  
IN LISTA PER PISA  
PARTITO DEMOCRATICO  
POPOLO DELLE LIBERTA  
PARTITO SOCIALISTA  
SINISTRA ARCOBALENO  
UDC  
ORGANO DI REVISIONE  
SASSETTI CLAUDIO  
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO  
ASS. GIOVANNI VIALE

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	A	GORRERI ALESSANDRO	P
BALZI MASSIMO	P	LANDUCCI STEFANO	P
BANI MARCO	P	MACCIONI TITINA	P
BEDINI FILIPPO	P	MAFFI ANTONIO	P
BINI MAURIZIO	P	MANCINI PAOLO	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	MASTANTUONO VINCENZO	P
BRANCHITTA LUIGI	P	MAZZEO ANTONIO	P
BRONZINI MIRELLA	P	MELFI FRANCA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MODAFFERI SANDRO	P
CAMMILLI ANDREA	P	MONACO MARCO	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MONCERI FRANCESCO	P
CECCARELLI VALTER	P	PAOLETTI TANGHERONI PATRIZIA	P
CHINCARINI MARIA LUISA	P	PASSARELLI LIO MICHELE	P
COGNETTI PAOLO	P	PETRUCCI DIEGO	A
DE NERI MARIACHIARA	P	PISANI NICOLA	P
DEL TORTO RANIERI	P	SCARAMUZZINO CARMELO	P
DI LUPO MICHELE	P	SILVESTRI SILVIA	P
FILIPPESCHI MARCO	P	TITONI LUCA PAOLO	P
GALLO SANDRO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GANGEMI CAYETANO ROQUE	P	ZAPPACOSTA CARMINE	P
GARZELLA GIOVANNI	P		

Il Presidente Del Consiglio  
MACCIONI TITINA

Il ViceSegretario Generale  
PESCATORE PIETRO

**OGGETTO: Regolamento per la gestione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Modifiche.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo III, contenente la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA:

- la Deliberazione del C.C. n. 69 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la Deliberazione del C.C. n. 16 del 23.03.2006, esecutiva, con la quale il suddetto Regolamento è stato parzialmente modificato;
- la Deliberazione del C.C. n. 93 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale sono state approvate modifiche al testo regolamentare;
- la Deliberazione del C.C. n. 21 del 12.04.2007, esecutiva, che ha apportato modifiche al Regolamento medesimo;
- la Deliberazione del C.C. n. 27 del 21.02.2008, esecutiva, che ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento medesimo;

VISTA la proposta di modifica del suddetto testo regolamentare, allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, istruita da S.E.PI. S.p.a. in qualità di soggetto gestore della Tassa;

VISTA l'allegata relazione di sintesi in data 17.11.2008, a cura del Funzionario responsabile del tributo;

RITENUTO di dare approvazione alle modifiche regolamentari proposte avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione all'applicazione della Tassa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze e Politiche Tributarie, che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere espresso dalla IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 38
Favorevoli	n. 24
Contrari	n. 14 (Garzella, Bronzini, Buscemi, Paoletti, Silvestri, Titoni, Maffi, Cognetti; Balzi,

Bedini, Mancini, Bini, Modafferi e Scaramuzzino)

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per la gestione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche regolamentari hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009;
- 3) di dare atto che la Direzione Finanze e Politiche Tributarie provvederà alla trasmissione del presente provvedimento, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 e del D.Lgs. 504/1992;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.E.PI. S.p.a. per quanto di competenza.



---

## Proposte di modifica al Regolamento TARSU

- Sono state apportate alcune precisazioni per chiarire che cosa si debba intendere per locali ed aree "*predestinati all'uso*", su cui è dovuta la tassa, anche in mancanza di utilizzo degli stessi. Così come per gli impianti sportivi, è stato puntualizzato l'ambito dell'esclusione dalla tassa (artt. 4 e 7)
- E' prevista la riduzione della tariffa unitaria per le abitazioni con unico occupante, a condizione che vi sia eletta la residenza. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale la riduzione è differenziata: pari al 25% per il titolare della tassa residente nel comune di Pisa, pari al 20% per il titolare non residente (art. 13)
- La residenza è altresì richiesta per la riduzione della tassa, nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone. E' stata innalzata al 60% l'agevolazione prevista per motivi di reddito: nell'ipotesi in cui l'indicatore ISEE non superi del 30% la misura che darebbe luogo all'esenzione (art. 14)
- Al fine di agevolare gli adempimenti dichiarativi, il regolamento prevede che, nell'ipotesi in cui l'ente gestore della tributo acquisisca dati rilevanti ai fini impositivi, ad es. variazioni determinate dal decesso del titolare della tassa, oppure dal cambio di residenza, lo stesso ente provveda a rilevare le intervenute modifiche, avvisando l'interessato. In mancanza di contestazione da parte di quest'ultimo, la variazione verrà acquisita come accettata ai fini impositivi (art. 18)
- Spetta agli amministratori di condominio, su richiesta, presentare l'elenco degli occupanti/detentori dello stabile, oggetto di controllo (art. 18)
- Le istanze di riduzioni/agevolazioni dovranno essere presentate entro il 31 dicembre perché siano efficaci dall'anno successivo (art. 18)

**Il Funzionario Responsabile del Tributo**  
**Dr.ssa Annalisa Dolfinich**



## ***Allegato A***

Regolamento per la gestione della Tassa sullo  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani

***Proposte di modifica agli  
artt. 4, 5, 7, 13, 14, 16 e 18.***

## TESTO VIGENTE:

## TESTO MODIFICATO:

(omissis)

(omissis)

### Articolo 4 - Oggetto della tassa

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

3) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

4) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

### Articolo 5 - Soggetto passivo

1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune;

2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio

### Articolo 4 - Oggetto della tassa

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

**3) La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati purché siano predisposti all'uso.**

**4) I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se allacciati alle forniture dei servizi pubblici a rete.**

**5) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando sia stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o questi siano allacciati alle forniture dei servizi pubblici a rete.**

6) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.

7) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione.

### Articolo 5 - Soggetto passivo

1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che **usano in comune i locali o le aree.**

2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio

la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali, dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale e comunque per un periodo inferiore all'anno.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica

la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.

4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato alla Società Entrate Pisa S.p.A. anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 18.

la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali, dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale e comunque per un periodo inferiore all'anno.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica

la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una

superficie convenzionale di metri quadrati otto. 4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato alla Società Entrate Pisa S.p.A. anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 18.

*(omissis)*

*(omissis)*

### **Articolo 7 - Esclusioni dal campo imponibile**

1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali/aree scoperte tassabili.

2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;

b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è

### **Articolo 7 - Esclusioni dal campo imponibile**

1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde, nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali/aree scoperte tassabili.

2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;

b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è

possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari adibite ad abitazione, od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili e dei contratti attivi per la fornitura dei servizi pubblici a rete;

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

f) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani,

pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti

urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 15%
- laboratori fotografici, eliografie 15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto,

possibile la permanenza;

c) gli impianti sportivi, **limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva. Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie (spogliatoi, sale massaggio, biglietterie, servizi, punti di ristoro, gradinate, ecc.);**

d) unità immobiliari adibite ad abitazione, od analoghe destinazioni d'uso, prive di mobili e suppellettili **e di tutti i** contratti attivi per la fornitura dei servizi pubblici a rete **(energia elettrica, acqua, gas);**

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione **(ordinanza del Sindaco, dispositivo dei VV.F. o del Genio Civile)**, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

f) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani,

pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 15%
- laboratori fotografici, eliografie 15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie 20%

- distributori di carburante, carrozzerie 20%
- gabinetti medici, dentistici, radiologici e
- laboratori odontotecnici 15%
- laboratori di analisi, farmaceutici 15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
- pelletterie 15%
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 20%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria
- metallica 15%
- falegnamerie, vetroresine 15%
- tipografie, stamperie, incisioni 20%
- marmisti, vetrerie 15%
- ospedali e case di cura 20%
- edilizia 15%

5) Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

- gabinetti medici, dentistici, radiologici e
- laboratori odontotecnici 15%
- laboratori di analisi, farmaceutici 15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
- pelletterie 15%
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 20%
- metalmeccaniche, officine di carpenteria
- metallica 15%
- falegnamerie, vetroresine 15%
- tipografie, stamperie, incisioni 20%
- marmisti, vetrerie 15%
- ospedali e case di cura 20%
- edilizia 15%

5) Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

**6) Le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse solo a condizione che l'interessato dimostri, fornendo opportuna documentazione, di aver effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi.**

*(omissis)*

*(omissis)*

### **Articolo 13 - Riduzione delle tariffe**

1) La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

a) abitazioni (comprehensive di pertinenza) con unico occupante: fino al 33%.

Ai fini dell'applicazione di questa riduzione il numero degli occupanti non può risultare inferiore a quello dei residenti. La riduzione in questione spetta anche all'unico occupante non residente, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 18.

b) abitazioni (comprehensive di pertinenza) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo diverso accertamento: fino al 25%;

### **Articolo 13 - Riduzione delle tariffe**

1) La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

a) abitazioni (comprehensive di pertinenza) con unico occupante **ivi residente**: fino al 33%.

Ai fini dell'applicazione di questa riduzione il numero degli occupanti non può risultare inferiore a quello dei residenti.

b) abitazioni (comprehensive di pertinenza) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo diverso accertamento:

- fino al 25% **per i residenti nel comune di Pisa;**

- **fino al 20% per i non residenti nel comune di Pisa.**

c) utenti che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risiedono, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 33%;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 25, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: fino al 33%.

c) utenti che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risiedono, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: fino al 33%;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 25, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: fino al 33%.

#### **Articolo 14 – Agevolazioni**

1) La tassa può essere altresì ridotta:

a) nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone: fino al 10%. Si applica quanto previsto dal secondo periodo della lettera a), di cui al comma 1) dell'articolo 13. La riduzione in questione spetta anche nel caso in cui uno o entrambi gli occupanti non siano **ivi residenti**, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 18;

b) per locali ed aree degli alberghi, con e senza ristorante, del litorale, la cui attività sia estesa a tutto il periodo dell'anno: fino al 15%;

c) qualora ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 10, comma 1), lettera c) del presente regolamento e l'indicatore ISEE non superi del 30% la misura che darebbe luogo all'esenzione: fino al 50%;

d) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: fino al 33%;

e) per le classi di contribuzione, di cui al successivo art. 17, 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante): per la superficie imponibile oltre i 300 mq, riduzione del 15%;

f) per le classi di contribuzione 3 (Autorimesse e rimesse per natanti) e 6 (Esposizioni-Autosaloni): per la superficie imponibile oltre i 500 mq, riduzione del 70%;

g) per la classe di contribuzione 5 (Stabilimenti Balneari) e la sottoclasse 5.A (Spiagge Attrezzate): per le superfici imponibili oltre mq 5.000, riduzione fino al 50%.

#### **Articolo 14 – Agevolazioni**

1) La tassa può essere altresì ridotta:

a) nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone **ivi residenti**: fino al 10%.

b) per locali ed aree degli alberghi, con e senza ristorante, del litorale, la cui attività sia estesa a tutto il periodo dell'anno: fino al 15%;

c) qualora ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 10, comma 1), lettera c) del presente regolamento e l'indicatore ISEE non superi del 30% la misura che darebbe luogo all'esenzione: fino al **60%**;

d) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: fino al 33%;

e) per le classi di contribuzione, di cui al successivo art. 17, 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante): per la superficie imponibile oltre i 300 mq, riduzione del 15%;

f) per le classi di contribuzione 3 (Autorimesse e rimesse per natanti) e 6 (Esposizioni- Autosaloni): per la superficie imponibile oltre i 500 mq, riduzione del 70%;

g) per la classe di contribuzione 5 (Stabilimenti Balneari) e la sottoclasse 5.A (Spiagge Attrezzate): per le superfici imponibili oltre mq 5.000, riduzione fino al 50%.

*(omissis)*

*(omissis)*

## **Articolo 16 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria**

1) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 non sono cumulabili tra loro, se relative al medesimo oggetto, ad eccezione delle agevolazioni applicate in base alla superficie, previste dall'art. 14, comma 1, lettere e), f), g); nei casi in cui è ammesso il cumulo tra più agevolazioni/riduzioni, esso opera fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria. Le predette riduzioni ed agevolazioni sono applicabili, a seguito di esito positivo dell'istruttoria, a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e restano valide per le annualità successive sino a diversa comunicazione del contribuente o sino a revoca d'ufficio in caso di insussistenza dei presupposti.

2) Nei casi di divieto di cumulo tra più agevolazioni/riduzioni, ai sensi del precedente comma, sia ove siano già state concesse più agevolazioni/riduzioni, sia ove venga richiesta dagli interessati l'applicazione di più di una, viene mantenuta o applicata solo l'agevolazione/riduzione avente l'aliquota maggiore, pur se sussistono i presupposti per l'applicazione anche delle altre.

3) La riduzione prevista al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), in ogni caso non può essere prevista, per lo stesso soggetto, più di una volta. Le eventuali riduzioni per unico occupante eccedenti la prima, in essere fino al 31/12/2005, saranno rimosse d'ufficio, (dandone contestuale comunicazione) ed, eventualmente, trasformate in altre riduzioni concedibili per la fattispecie.

4) Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 10 e 14 del presente Regolamento sono iscritte al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Articolo 16 - Cumulo dei benefici e copertura finanziaria**

1) **Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili tra loro, se relative al medesimo oggetto**, ad eccezione delle agevolazioni applicate in base alla superficie, previste dall'art. 14, comma 1, lettere e), f), g); nei casi in cui è ammesso il cumulo tra più agevolazioni/riduzioni, esso opera fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria. Le predette riduzioni ed agevolazioni sono applicabili, a seguito di esito positivo dell'istruttoria, a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e restano valide per le annualità successive sino a diversa comunicazione del contribuente o sino a revoca d'ufficio in caso di insussistenza dei presupposti.

2) Nei casi di divieto di cumulo tra più agevolazioni/riduzioni, ai sensi del precedente comma, sia ove siano già state concesse più agevolazioni/riduzioni, sia ove venga richiesta dagli interessati l'applicazione di più di una, viene mantenuta o applicata solo l'agevolazione/riduzione avente l'aliquota maggiore, pur se sussistono i presupposti per l'applicazione anche delle altre.

3) La riduzione prevista al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), in ogni caso non può essere prevista, per lo stesso soggetto, più di una volta. Le eventuali riduzioni per unico occupante eccedenti la prima, in essere fino al 31/12/2005, saranno rimosse d'ufficio, (dandone contestuale comunicazione) ed, eventualmente, trasformate in altre riduzioni concedibili per la fattispecie.

4) **Le riduzioni e le esenzioni individuate dall'art. 67, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 sono iscritte in bilancio** come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

*(omissis)*

*(omissis)*

## **Articolo 18 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria**

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al soggetto

## **Articolo 18 - Denunce, domande e semplificazione istruttoria**

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al soggetto gestore della Tassa, di cui al successivo art. 19, denuncia di inizio, variazione o cessazione

gestore della Tassa, di cui al successivo art. 19, denuncia di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione relativa ai locali od alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune di Pisa procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura
- subingresso
- trasferimento di sede,
- modifiche
- cessazione

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione della Tassa sarà nuovamente coinvolto il soggetto, da parte del gestore della Tassa, per fornire ulteriori delucidazioni occorrenti.

3) Nei casi di pratiche anagrafiche (immigrazioni, variazioni di indirizzo all'interno nel comune, variazioni nuclei familiari) è possibile espletare le conseguenti dichiarazioni ai fini tributari presso gli sportelli anagrafici, secondo quanto disciplinato tramite specifici atti regolamentari di cui all'art. 12 del Regolamento

Generale delle Entrate.

dell'occupazione o detenzione relativa ai locali od alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune di Pisa procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura
- subingresso
- trasferimento di sede,
- modifiche
- cessazione

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione della Tassa sarà nuovamente coinvolto il soggetto, da parte del gestore della Tassa, per fornire ulteriori delucidazioni occorrenti.

3) Nei casi di pratiche anagrafiche (immigrazioni, variazioni di indirizzo all'interno nel comune, variazioni nuclei familiari) è possibile espletare le conseguenti dichiarazioni ai fini tributari presso gli sportelli anagrafici, secondo quanto disciplinato tramite specifici atti regolamentari di cui all'art. 12 del Regolamento

Generale delle Entrate.

**4) Il soggetto gestore della Tassa può, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, dando successiva comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, dell'avvenuta iscrizione. La comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della Tassa. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.**

**5) Il soggetto gestore della Tassa può, in caso di decesso del titolare della Tassa, cessarne la posizione e contestualmente attivare la stessa posizione contributiva ad uno dei coobbligati, dando successiva comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, dell'avvenuta variazione. La comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della Tassa. La**

**mancata contestazione della variazione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.**

**6)** Nei casi in cui la Società Entrate Pisa S.p.A. possa individuare una data situazione di detenzione/occupazione, attingendo i dati da fonti diverse dalle denunce presentate (ad esempio in base ad incrocio con altre banche dati: anagrafe, utenze elettriche, catastali, camerali, altri tributi...), provvederà ad inviare apposito questionario al soggetto interessato, al fine di definire compiutamente la relativa situazione. La restituzione del questionario, debitamente compilato, costituirà assolvimento dell'obbligo dichiarativo, salvo l'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di mancato rispetto dei termini, di cui al comma 1). La mancata compilazione e/o restituzione del questionario, o la restituzione di questionario compilato in modo incompleto o infedele, determinerà l'irrogazione di sanzione amministrativa, in base a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, nella misura minima di 51,00 euro.

**7)** Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non sono già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del comma 1), l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

**8)** La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ove tale documentazione riguardi stati, qualità personali e fatti, di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestati in documenti già in possesso di Pubbliche Amministrazioni o di gestori di servizi pubblici, o da essi certificabili, l'interessato può indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ai fini dell'accertamento d'ufficio da parte della Società Entrate Pisa S.p.A..

**9)** Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

4) Nei casi in cui la Società Entrate Pisa S.p.A. possa individuare una data situazione di detenzione/occupazione, attingendo i dati da fonti diverse dalle denunce presentate (ad esempio in base ad incrocio con altre banche dati: anagrafe, utenze elettriche, catastali, camerali, altri tributi...), provvederà ad inviare

apposito questionario al soggetto interessato, al fine di definire compiutamente la relativa situazione. La restituzione del questionario, debitamente compilato, costituirà assolvimento dell'obbligo dichiarativo, salvo l'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di mancato rispetto dei termini, di cui al comma 1). La mancata compilazione e/o restituzione del questionario, o la restituzione di questionario compilato in modo incompleto o infedele, determinerà l'irrogazione di sanzione amministrativa, in base a quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, nella misura minima di 51,00 euro.

5) Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non sono già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del comma 1), l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

6) La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ove tale documentazione riguardi stati, qualità personali e fatti, di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestati in documenti già in possesso di Pubbliche Amministrazioni o di gestori di servizi pubblici, o da essi certificabili, l'interessato può indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ai fini dell'accertamento d'ufficio da parte della Società Entrate Pisa S.p.A..

7) Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria

risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

8) Allorché vengono a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 5, l'interessato è tenuto a comunicarlo alla Società Entrate Pisa S.p.A. entro il 20 gennaio, ai fini della riscossione del tributo dovuto. In caso di mancanza o di ritardo della suddetta comunicazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione, ai sensi degli articoli 66, comma 6, e 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

9) Il soggetto gestore della Tassa può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

**10)** Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 7, l'interessato è **tenuto a darne comunicazione alla Società Entrate Pisa S.p.a. entro il 31 dicembre dell'anno in cui le stesse sono venute a cessare e ciò al fine della definizione del tributo per l'anno successivo.** In caso di mancanza o di ritardo della suddetta comunicazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione, ai sensi degli articoli 66, comma 6, e 76, comma 1, del D.Lgs. 507/1993.

**11) Gli amministratori di condomini, su richiesta, sono tenuti a presentare presso gli uffici del soggetto preposto alla gestione della Tassa, l'elenco degli occupanti/detentori dei locali ed aree, con riferimento agli identificativi catastali degli stessi.**

**12)** Il soggetto gestore della Tassa può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

*(omissis)*

*(omissis)*